Le ferie del lavoratore, normativa e giurisprudenza

di **Pietro Gremiani** – Consulente aziendale in Milano

Argomento - Il mese di agosto è considerato di solito il periodo classico di utilizzazione delle ferie da parte dei lavoratori sia per ragioni di carattere consuetudinario, sia per ragioni produttive legate alla prevalente chiusura di fabbriche e uffici. Vediamo pertanto di fare il punto sull'istituto delle ferie e in particolare delle regole normative e giurisprudenziali in materia rinviando a ogni singolo contratto collettivo per la disciplina concretamente applicabile.

OUADRO NORMATIVO

www.informatore.ilsole24ore.com

in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line

- Art. 10, D.Lqs. 66, 8.4.2003
 Ministero del lavoro, circ. n. 8, 3.3.2005
 Art. 2109 cod. civ. Art. 36 Cost.
- **Durata e maturazione** La legge stabilisce la durata minima del periodo feriale (art. 10, D.Lgs. 66/2003) in 4 settimane annue che vanno fruite (salvo migliori
- condizioni della contrattazione collettiva): 1. per almeno 2 settimane nell'ambito dell'anno di maturazione:
- 2. per le restanti 2 settimane entro i 18 mesi successivi il termine del periodo di maturazione.

La contrattazione collettiva di qualsiasi livello può stabilire in deroga a quanto previsto (Ministero del lavoro, circ. n. 8/2005):

- 1. le regole per fruire delle predette 4 settimane nonché dei periodi aggiuntivi a quelli legali;
- **2.** la riduzione del minimo di 2 settimane nell'anno di maturazione, purché ciò non metta in pericolo la finalità delle ferie e sia causato da eccezionali esigenze aziendali;
- 3. un periodo diverso (anziché 18 mesi) di godimento delle altre due settimane; è chiaro che la previsione di un arco temporale superiore a 18 mesi non deve essere troppo estesa per non pregiudicare la finalità delle ferie.

Naturalmente il lasso temporale di 4 settimane più, come di norma accade, l'ulteriore periodo stabilito dal CCNL vanno riproporzionati in presenza di una prestazione minore resa nell'anno, in base al principio che le ferie spettano in relazione alla maturazione delle stesse.

Fruizione delle ferie – Il periodo dell'anno entro cui

tanti è determinato dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. Il periodo feriale dev'essere possibilmente continuativo (art. 2109 cod. civ.). È escluso pertanto che spetti al lavoratore decidere il perio-

collocare le ferie spet-

do feriale così come che debba essere concordato tra le parti.

Nulla vieta che il CCNL regoli la determinazione del periodo feriale soprattutto in materia di chiusura collettiva, individuando i periodi di riposo a seconda dei reparti o uffici.

Se dunque il CCNL stabilisce alcune regole, la loro trasgressione comporta:

- l'illegittimità della determinazione unilaterale da parte del datore di lavoro che non si è consultato con le rappresentanze sindacali;
- l'illegittimità della determinazione unilaterale del periodo da parte del lavoratore, in presenza per esempio di un mancato accordo tra le parti collettive. In ogni caso l'assenza del lavoratore per ferie decise unilateralmente da quest'ultimo integra un caso di assenza ingiustificato passibile di sanzioni disciplinari.

Irrinunciabilità e monetizzazione delle ferie – Sono vietati accordi finalizzati alla rinuncia delle ferie spettanti (art. 36 Cost.; 2109 cod. civ.) e alla loro monetizzazione. La regola generale, rafforzata dal D.Lgs. 66/2003, è che il lavoratore deve godere delle ferie riducendo a casi eccezionali sia la mancata fruizione che la monetizzazione del periodo di riposo.

La legge stabilisce che durante l'assenza per ferie il lavoratore riceve la normale retribuzione, salvo che il CCNL preveda criteri di computi particolari. La

	Tabella	1
- 1		

Contributi

Retribuzione per ferie godute

Fa parte della base imponibile

5. nell'ipotesi di contratti a tempo determinato di

TFR e ferie – L'importo della retribuzione feriale fa

parte della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Dal punto di vista dell'indennità sostitutiva occorre

durata inferiore all'anno.

distinguere:

le al datore di lavoro (per esempio in caso di cess zione del rapporto di lavoro) la relativa indenn sostitutiva (che ha carattere retributivo) va inclu nel calcolo del TFR (Cass., sent. n. 11960, 8 gi gno 2005); la idirigenti con posizione di vertice in grado di inunciarvi (Cass., n. 12226/2006), senza diritto, in quest'ultimo caso, all'indennità sostitutiva; la a particolari esigenze di servizio aziendali (Core e Cost., n. 543/1990). Se il lavoratore non riesce a ruire successivamente delle ferie non godute, a parte e le sanzioni amministrative a carico del datore di avoro se si tratta delle ferie riferite alle 4 settimane ninime per legge, scatta il diritto al risarcimento legato al danno psico-fisico, nonché il risarcimento in forma specifica (Cass., n. 2659/2001) ossia l'obbligo	Imposte	Fa parte della base imponibile	maturate nell' nei primi mesmaturate in a	anno di cessazione: tassazione corrente; l'anno precedente con la previsione del CCNL di fruire delle ferie anche i dell'anno successivo: tassazione corrente; anni precedenti: tassazione separata come per i compensi arretrati dell'1986), se le cause del mancato godimento non sono dipese dalla parti.
rie stesse. In definitiva la monetizzazione delle ferie è un'eccezione legata alle seguenti circostanze: 1. cessazione del rapporto di lavoro rispetto alle ferie residue maturate e non godute a tale data; 2. per i restanti periodi ulteriori alle 4 settimane legali; 3. nell'ipotesi di mancata fruizione per esigenze aziendali, con impossibilità di successiva fruizione in altro momento; 4. qualora il lavoratore venga inviato all'estero con	tà sostitut avanti. I soli casi grado di i grado di i sono riferit 1. ai dirigo autodetern rinunciary quest'ultin 2. a partic te Cost., n fruire succ te le sanzio lavoro se s. minime pe gato al dar forma spec aziendale c rie stesse. In definiti zione legat 1. cessazion residue ma 2. per i rest 3. nell'ipo aziendali, c altro mom 4. qualora	che la giurisprudenza ricono impedire la fruizione del pertiti enti con posizione di vertice ninarsi il periodo feriale e dunci (Cass., n. 12226/2006), senzino caso, all'indennità sostituti olari esigenze di servizio azi i. 543/1990). Se il lavoratore essivamente delle ferie non goni amministrative a carico ci tratta delle ferie riferite alle er legge, scatta il diritto al risa nno psico-fisico, nonché il risa infica (Cass., n. 2659/2001) os di permettere l'effettiva fruizi va la monetizzazione delle feria alle seguenti circostanze: ne del rapporto di lavoro rispe uturate e non godute a tale dat anti periodi ulteriori alle 4 sett tesi di mancata fruizione pron impossibilità di successiva ento; il lavoratore venga inviato a	indicata più isce come in riodo feriale in grado di que anche di za diritto, in iva; endali (Cornon riesce a odute, a pardel datore di 4 settimane reimento learcimento in sia l'obbligo one delle ferie è un'eccetto alle ferie ta; imane legali; per esigenze a fruizione in ll'estero con	 quando l'indennità sostitutiva ha carattere risarcitorio (inadempimento del datore di lavoro che non ne consente la fruizione) la stessa non concorre al calcolo del TFR. Contributi e imposte – Vediamo nella tabella 1 quali sono gli effetti della retribuzione feriale o dell'inden-

Indennità sostitutiva per ferie non godute

- l'importo corrispondente alle ferie non godute va

sommato alla retribuzione imponibile del mese

successivo a quello di scadenza dell'obbligazione

contributiva (come indicato nella precedente ta-

bella) e dovrà essere inserito nell'elemento impo-

nibile dalla relativa denuncia;

Fa parte della base imponibile: INPS, circ. n. 134, 23.6.1998

- maturate nell'anno di cessazione: tassazione corrente;

Fa parte della retribuzione imponibile:

1 1
gennaio a dicembre, il 18° mese scade il 30 giugno;
l'importo retributivo corrispondente alle ferie non
godute va sommato con la retribuzione imponibile
di luglio e il tutto versato entro il 16 agosto.
Nel caso di effettiva fruizione delle ferie dopo avere
assolto all'obbligo contributivo nei termini indicati in
precedenza, le operazioni di recupero dei contributi
già versati avviene tramite il flusso UniEMens (INPS,
circ. n. 7/2010). Il flusso UniEMens consente di gesti-
re il recupero della contribuzione versata sull'indenni-
tà per il compenso ferie dal 1° gennaio 2005.
Differimento dei contributi per ferie collettive - Il ter-
mine per il versamento dei contributi può essere
posticipato nel caso in cui il datore di lavoro abbia
presentato all'INPS, entro il 31 maggio 2010, la ri-
chiesta di differimento per ferie collettive.

In caso di differimento dei termini per i versamenti

contributivi con scadenza nel mese di agosto, i con-

tributi vanno versati entro il 16 settembre 2010 e i

giorni di differimento decorrono dal 16 agosto, men-

tre gli interessi di differimento decorrono dal termine

eventualmente differito (INPS, msg. n. 20494/2007),

stante il fatto che di norma la scadenza del 16 agosto

Ferie e malattia – I tre aspetti legati al rapporto tra

- la maturazione delle ferie in presenza della malattia;

l'incidenza delle ferie maturate ai fini dell'interru-

il sopraggiungere della malattia durante le ferie.

viene posticipata di alcuni giorni.

zione del periodo di comporto;

ferie e malattia riguardano:

Ipotesi

assenza di regolamentazione contrattuale, aziendale o individuale in materia di termine ultimo per il godimento delle ferie: - presenza di accordi e/o regolamenti aziendali o pattuizioni indivi-

duali che prevedono un termine ultimo per il godimento delle ferie

- in caso di successiva interruzione del rapporto di

lavoro con pagamento dell'indennità sostitutiva

delle ferie residue non godute, si deve assogget-

tare a contribuzione solo l'eventuale differenza ri-

spetto a quanto già assoggettato nel mese in cui è

Se pertanto il periodo di riferimento delle ferie è da

stata applicata l'obbligazione contributiva.

4 settimane di ferie minime obbligatorie

Ferie eccedenti le 4 settimane di legge:

(più ampio di 18 mesi)

(art. 2110 cod. civ.). Superato questo periodo il datore i in di lavoro può procedere, tempestivamente, al licenziauti PS, stini-

le assenze dovute a malattia del lavoratore sono parificate ai periodi di servizio e di conseguenza permettono la maturazione del periodo feriale.

Scadenza dell'obbligazione contributiva

18° mese (ovvero termine più ampio previsto dalla contrattazione

termine fissato dall'accordo, regolamento o pattuizione individuale

collettiva) successivo all'anno di maturazione 18° mese successivo all'anno di maturazione

Comporto - La questione che lega le ferie al periodo di comporto durante la malattia del lavoratore è la seguente: le ferie (eventualmente maturate) fruite possono

allungare il periodo di comporto una volta che questi

giunga a scadenza e spostare in là il termine di licenzia-

mento? Il lavoratore ammalato ha diritto alla conserva-

zione del posto di lavoro per il tempo determinato dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità

Maturazione – Per la Cass., sez. unite, n. 14020/2001

mento con il solo obbligo di dare il preavviso. Diventa quindi importante calcolare esattamente il periodo di comporto proprio al fine di evitare possibili impugnative di recessi per non essere stato superato completamente il termine massimo previsto contrattualmente. La soluzione da parte della giurisprudenza circa la sostituzione della causa di assenza per malattia con

quella da imputare a ferie non è pacifica. Dopo una prima fase caratterizzata da soluzioni diametralmente opposte (il lavoratore non può fruire delle ferie in un primo orientamento, il lavoratore può mettersi in ferie automaticamente dopo la fine del comporto), da ultimo la giurisprudenza si è asse-

La Cassazione (sent. n. 10352/2008) ha infatti preci-

sato che il datore di lavoro non ha l'obbligo: - di convertire d'ufficio, al raggiungimento del periodo di comporto, l'assenza per malattia in ferie;

stata su posizioni equilibrate.

- di avvertire il lavoratore che il periodo di conser-

vazione del posto sta per scadere. Ha quindi la facoltà di rifiutare la concessione delle ferie che devono essere chieste dal lavoratore e dunque di impedire l'interruzione del comporto, anche se il diniego delle ferie richieste al lavoratore è illegittimo qualora non sia giustificato da particolari esigenze aziendali o da interessi del datore di lavoro (Cass., n. 5078/2009).

Malattia intervenuta prima delle ferie – La malattia prosegue regolarmente fino ad avvenuta guarigione e determina la mancata fruizione delle ferie che verranno godute successivamente.

Malattia intervenuta durante la ferie – La malattia intervenuta durante il periodo feriale ne sospende il decorso in quanto viene compromessa la possibilità del recupero delle energie psico-fisiche (Corte Cost.,

n. 616, 30 dicembre 1987).

Tuttavia la malattia ha una valenza sospensiva delle ferie solo in relazione alla specificità della malattia e cioè solo se la stessa ne pregiudichi la finalità (recupero delle energie psico-fisiche) (Cass., n. 8016, 6 aprile 2006; Cass., sez. unite, n. 1947, 23 febbraio 1998). Tale situazione deve essere provata dal datore di lavoro attraverso i previsti controlli sanitari mediante richiesta all'INPS o all'ASL. Nella richiesta dovrà essere specificato che il controllo è mirato a verificare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie (INPS, circ. n. 109, 17

L'accertata compatibilità che esclude l'interruzione feriale permette al datore di lavoro di rifiutare la conversione da ferie a malattia (Cass., n. 8408/1999).

versione da ferie a malattia (Cass., n. 8408/1999). L'effetto sospensivo non è escluso però dal fatto che la malattia cada in un periodo di ferie collettive (Cass., n. 3093, 10 aprile 1997).

Le ferie rimangono quindi sospese e al termine della malattia il lavoratore potrà fruire delle ferie programmate non coperte dallo stato di malattia. In ogni caso il lavoratore non può, con decisione unilaterale, prolungare le ferie di un periodo equivalente a quello sospeso per malattia.

Da ultimo la Corte di Giustizia della UE ha stabilito che, qualora il lavoratore non sia stato in grado di godere del periodo di ferie annuali a causa di malattia, il diritto alla loro fruizione retribuita non si estingue al termine del periodo previsto dal diritto nazionale o dalla contrattazione collettiva. Ciò comporta che il lavoratore ha comunque diritto a fruire delle ferie maturate una volta terminato il periodo di malattia (Corte Giust. UE, n. C-277/08, 10 settembre 2009), anche successivamente al periodo di riferimento.

Ferie e part time – In materia di maturazione nel part time orizzontale la situazione è equiparata ai rapporti a tempo pieno, mentre nei part time verticali occorre riproporzionare il periodo spettante in base alla seguente formula (Ministero del lavoro, circ. n. 24/2000):


n. giorni di ferie in base al CCNL n. giorni di lavoro per il tempo pieno × del lavoratore PT

n. giorni annui lavorativi previsti per i lavoratori a tempo pieno

Trasformazione del part time – Cosa succede ai fini del calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie quando il lavoratore nell'anno di maturazione delle ferie trasforma il rapporto (da

Tabella 3 – Procedimento ed effetti

maggio 1999).



tempo pieno a part time e viceversa): qual è l'ammontare della retribuzione feriale da corrispondere?

1ª ipotesi – la retribuzione feriale deve essere com-

misurata alla retribuzione normale di fatto percepita all'epoca della fruizione delle ferie (per esempio, Pret. Bologna 23 marzo 1979).

2ª ipotesi – la retribuzione pagata durante le ferie deve essere pari alla somma degli importi retributivi corrispondenti a quelli spettanti per ciascuno dei

periodi presi in considerazione (Cass., n. 5932/1981; Pret. Milano 30 maggio 1978).

Esempio:

10 giorni di ferie di cui 5 maturati a tempo pieno e 5 part time: 5 giorni saranno pagati con la retribuzione a tempo pieno e 5 con quella part time.

3º ipotesi – la retribuzione feriale deve essere pari ad almeno la media dei compensi percepiti nel periodo di maturazione delle ferie (Trib. Milano 4 aprile

1986). Esempio: Prendendo il caso precedente si dovrà fare la somma delle

retribuzioni riferite ai due periodi e dividere il totale per due. Ferie e preavviso – Il periodo di preavviso non può

essere computato nelle ferie (art. 2109 cod. civ.). Ciò significa che il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'uno è da tenere distinto dall'altro. Le ferie fruite durante il preavviso pro-

lungano lo stesso per un periodo pari a quello delle

ferie o determinano il pagamento dell'indennità so-Tabella 4 – Ferie e altri istituti

quindi lo spostamento del termine finale del preavviso avviene ope legis (Cass., n. 14646, 21 novembre 2001). Naturalmente in caso di rinuncia alla prosecuzione delle prestazioni durante il preavviso, non sarebbe possibile far coincidere le ferie con il preavviso non lavorato, cosicché, ma soltanto in tale ipotesi, il diritto alle ferie verrebbe a mutarsi in quello all'inden-

Torino 19 marzo 1991).

nità sostitutiva.

Ferie e periodo di prova – Il diritto alle ferie spetta anche ai lavoratori in prova, anche se vi è stato recesso durante la prova stessa (Corte Cost., n. 189, 22 dicembre 1980). Il diritto al godimento delle ferie può essere rifiutato dal datore di lavoro (salvo i periodi di ferie collettive) opponendo la presenza di esigenze aziendali tra cui si

può inserire l'esigenza di valutare la prestazione del

stitutiva del preavviso da parte del lavoratore (Trib.

In applicazione del principio secondo cui al preavviso

è da attribuire efficacia reale (durante il suo decorso

proseguono gli effetti del contratto), si ricava che il lavoratore ha diritto di godere delle ferie anche duran-

te il preavviso e che lo stesso periodo di preavviso, se

lavorato, comporta la maturazione del diritto al nu-

mero proporzionalmente correlato di giorni di ferie, e

lavoratore durante la prova. Ciò comporta, in caso di mancata conferma, l'erogazione della relativa indennità sostituiva. Il godimento delle ferie annuali può essere idoneo a interrompere il periodo di prova che dovrà essere ripreso al termine delle ferie (Cass., n. 9304/1996).

Maturazione Istituto Cassa integrazione Matura il diritto alle ferie e quindi il diritto di goderle e di ottenere la relativa retribuzione, proporzionalmente a a orario ridotto carico del datore di lavoro per le ore di attività effettivamente prestata, mentre è a carico della CIG per la parte corrispondente alla riduzione di orario (Cass., n. 3603, 28.5.1986). Non matura il diritto alle ferie, in quanto il presupposto per la loro maturazione è la prestazione lavorativa. Se però in Cassa integrazione

a zero ore un mese vi siano settimane di sospensione per CIG e prestazione lavorativa pari ad almeno 15 giorni di calendario il lavoratore interessato matura in quel mese il relativo dodicesimo di ferie se il CCNL include espressamente tale criterio di maturazione del rateo feriale. Altrimenti vanno riproporzionate. Contratti di solidarietà Matura il diritto alle ferie e la retribuzione viene riproporzionata e per la parte di retribuzione non più a carico del datore di lavoro interviene la CIG.

Maternità Congedo obbligatorio: maturano le ferie; Congedo parentale: non maturano.

Non maturano le ferie, salvo che il CCNL lo preveda. Permessi handicap

Colf e ferie

periore.

porto annuo.

In base all'art, 10 della legge 339/1958 la durata del periodo di ferie non può essere inferiore:

anzianità superiore:

tassativamente nell'anno di maturazione e due entro 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

b. per i prestatori d'opera manuale a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità: a venti giorni per anzianità su-

Non è applicabile il D.Los. 66/2003 in materia di durata minima delle ferie, ma riteniamo estensibile ai lavoratori domestici la

Il CCNL prevede, indipendentemente dall'orario di servizio, il diritto a 26 giorni di ferie annuali di cui due settimane da fruire

Applicando il CCNL le 26 giornate di ferie annue spettano anche alla colf a ore con il problema però di calcolare la corretta retri-

Occorre individuare la paga media settimanale (numero di ore per la paga oraria), si moltiplica il risultato per 52 e si trova l'im-

Il valore mensile della retribuzione lo si divide per il numero di ferie spettanti per contratto (26) e si ottiene l'importo giornaliero

Durante le ferie spetta la normale retribuzione, nonché, per chi beneficia di vitto e alloggio, la relativa indennità sostitutiva. Per il periodo di godimento si applica l'art. 2109 cod. civ. secondo cui è il datore di lavoro a stabilire il periodo stesso tenuto conto

a, per il personale impiegatizio a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità: a venticinque giorni consecutivi per

Convenzione OIL che prevede come inderogabili 3 settimane di ferie all'anno.

delle esigenze del datore di lavoro e degli interessi del prestatore di lavoro.

L'importo annuo lo si divide per 12 e si ricava la media mensile della retribuzione.

della retribuzione feriale da moltiplicare per i giorni di ferie godute.

buzione feriale da pagare durante il loro godimento.